

Sabato, 18 Luglio 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

## 10 consigli di vita sana

Per mangiare bene, vivere bene e sentirsi bene. In modo facile.



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 3324 del 3 luglio 2015 Consiglio di Stato

Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

**Like** 2,412 people like this. Be the first of your friends.

### Il Trouble Ticketing easy

Web-based Help Desk, gestione TT, Kbase, Asset Mgmt. Provalo Gratis





## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### Il Consiglio di Stato

#### in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8025 del 2014, proposto da \*\*\*\*\* , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cittadino, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Grispo in Roma, Via Otranto, 12;  
contro

Ministero dell'Interno - Questura di Modena -Ufficio Immigrazione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso la sede della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00651/2014, resa tra le parti, concernente revoca del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Modena -Ufficio Immigrazione;

Viste le note a difesa del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il consigliere. Bruno Rosario Polito e uditi per il Ministero convenuto l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per l' Emilia Romagna il cittadino del Pakistan \*\*\*\*\* impugnava il provvedimento del Questore di Modena n. prot. 5283 del 26 novembre 2013, recante la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, assumendone l'illegittimità per difetto di motivazione ed erronea valutazione dei fatti.

A motivazione dell'atto di revoca era fatto richiamo a plurime denunce per reati anche contro le persone e segnatamente alla condanna per patteggiamento per i reati di cui agli artt. 56. 110, 628, comma 1, c.p.

Nella parte motiva del provvedimento era, inoltre, posto in rilievo che, malgrado la possibilità di piena integrazione nella comunità ospitante, lo straniero si era reso autore di reati esplicitamente ostativi all'ingresso e al soggiorno in Italia, rivelando un comportamento che rappresenta una minaccia per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Con sentenza in forma semplificata n. 615 del 2014 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Il primo giudice statuiva, in particolare, che la "tipologia del reato commesso (è) assolutamente ostativa al mantenimento del permesso di soggiorno, anche di lungo periodo ed insuscettibile per tale ragione di alcun apprezzamento discrezionale".

Che, in ogni caso a giudizio del T.A.R. "le numerose denunce riportate, ancorché allo stato non esitate in provvedimenti giurisdizionali, sono comunque circostanze suscettibili di essere prese in considerazione ai fini del giudizio complessivo sulla pericolosità, che nella fattispecie non è stato censurato sotto gli unici profili ammessi (illogicità od erroneo presupposto di fatto) a carico delle valutazioni discrezionali", con la conseguenza "ciascuna delle motivazioni sopra esposte è di per sé sufficiente a sostenere in modo autonomo l'atto impugnato, che le riporta entrambe".

Avverso la sentenza n. 615 del 2014 il sig. \*\*\*\*\* ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del primo giudice, ha articolato motivi di violazione degli artt. 4, comma 3; 5 comma, 5; 9, comma 4; 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché di eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione.

L'appellante, fatto richiamo al proprio status di lungo soggiornante, esclude ogni automatismo espulsivo in relazione all'unico reato per il quale è intervenuta condanna in sede penale e sostiene l'insussistenza dei presupposti per pervenire alla dichiarazione di pericolosità sociale. In ogni caso l'espulsione deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, per la presenza di parenti entro in secondo grado di nazionalità italiana.

In sede di note conclusive il ricorrente ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Il Ministero dell' Interno si è costituito in resistenza formale.

All'udienza del 4 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità del motivo sul contrasto del provvedimento impugnato con l'art 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, perché per la prima volta proposto in appello in violazione del divieto di jus novorum sancito 104, comma 1, c.p.a.. E' stato inoltre già posto in rilievo in sede di giudizio cautelare che il decreto recante la revoca del permesso di soggiorno non dispone in via immediata l'espulsione, ma reca solo la riserva di adottare la misura prevista dall'art. 13 del d.lgs. citato ove risulti non osservato l'invito a lasciare il territorio.

2.1. Con la sentenza che si impugna il T.A.R. aveva posto in rilievo che "il giudizio complessivo sulla pericolosità (dell'odierno appellante) non è stato censurato sotto gli unici profili ammessi (illogicità od erroneo presupposto di fatto) a carico delle valutazioni discrezionali", con la conseguenza "ciascuna delle motivazioni sopra esposte è di per sé sufficiente a sostenere in modo autonomo l'atto impugnato, che le riporta entrambe".

Il punto della decisione che individua i limiti oggettivi del petitum in primo grado non forma oggetto di

contestazione e, in conseguenza, di per sé sostiene la statuizione di rigetto della domanda di annullamento, restando preclusa l'introduzione per la prima volta in appello delle censure sul giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore.

Fermo il riscontrato profilo di inammissibilità la determinazione del Questore si configura sostenuta da congrua ed esaustiva motivazione e, in quanto espressione della sfera di discrezionalità riservata alla predetta Autorità in ordine alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, si sottrae ad ogni censura di eccesso di potere quanto alla ragionevole valutazione dei presupposti del provvedere e all'adeguatezza e proporzione al fine perseguito.

Le premesse del provvedimento impugnato recano un lungo elenco di segnalazioni, denunce, arresti in cui il ricorrente è incorso a partire dall'ottobre 2011. Da ultimo è intervenuta condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628, comma 1, c.p. ex se ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e alla permanenza in Italia. Nella parte motiva del provvedimento in esame è fatto, inoltre, richiamo alla notifica in data 25 settembre 2013 di avviso orale del Questore, in presenza di condotta civile e morale qualificata pessima, nonché e per la potenziale reiterazione del comportamento delittuoso e l'appartenenza alla categoria di persone abitualmente dedite a commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l'integrità fisica e la tranquillità pubblica. E', inoltre, posto in rilievo che lo straniero è stato più volte controllato, anche dopo la sua scarcerazione, e in compagnia di soggetti pregiudicati e con precedenti di polizia

La circostanza che per taluni reati per i quali vi è stata denuncia (ricettazione, evasione, ingiuria e lesioni, furto) siano tuttora pendenti i giudizi in sede penali non fa recedere il quadro complessivamente inquietante della condotta di vita del \*\*\*\*\* che ha indotto il Questore alla qualificazione della stessa come una minaccia reale e attuale, tale da mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Siffatta conclusione - nei limiti del controllo esterno del giudice amministrativo in ordine alla sfera di discrezionalità riservata nella materia all'organo di pubblica sicurezza - non si configura irragionevole, né sproporzionata all'interesse di rilievo pubblico tutelato, in relazione ai presupposti presi in considerazione, e tantomeno sfornita di idonea e congrua motivazione.

Per quanto riguarda tale ultimo profilo il Questore ha debitamente preso in considerazione i legami familiari dello straniero in Italia e la possibilità offerta dal titolo di soggiorno di inserirsi e di integrarsi nella società ospitante, rilevando tuttavia che ciò non ha costituito deterrente dalla commissione di attività delittuose e traendone, quindi, conferma delle ragioni di opportunità di procedere alla revoca del permesso di soggiorno a prevenzione di ulteriore vulnus alla sicurezza e alla tranquillità pubblica.

Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto.

In presenza della costituzione solo formale dell'Amministrazione spese e onorari possono essere compensati per il presente grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese compensate per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 7 Luglio 2015

## Il Mac Può Girare Windows



Windows+Yosemite=Facile.  
Funzioni di Mac su Windows.  
Scarica!



News



### [Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia](#)

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro lungo il ...

[Leggi tutto »](#)

### [Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in Italia](#)

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell'Unione europea e quindi in base alle vigenti disposizioni ...

[Leggi tutto »](#)

## **Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di reddito**

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il ricorso di un ...

[Leggi tutto »](#)

## **Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini**

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno Angelino Alfano ha ...

[Leggi tutto »](#)

## **Ue. Accordo solo per 40.000 migranti**

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha tenuto una ...

[Leggi tutto »](#)

## **20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato**

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla manifestazione ...

[Leggi tutto »](#)



Scopri tutti i prodotti per la tua casa.



IKEA EFFEKTFULL  
Frigorifero/congelatore integr A+



IKEA SKUBB Custodia -  
bianco, 44x55x19 cm

◀ ▶

Compra ora

## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)